

Circolare 28 novembre 1995
Regime autorizzatorio e prescrizione dei giochi ludico-sportivi
di simulazione di guerriglia

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE
CENTRALE AFFARI GENERALI - Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Armi ed Esplosivi 559/C.10865.10179.A(2)

Roma, 28 novembre 1995

OGGETTO: *Regime autorizzatorio e prescrizioni dei giochi ludico - sportivi di simulazione di guerriglia.*

Pervengono a questo Dipartimento numerosi quesiti concernenti la disciplina cui sottoporre quelle particolari attività ludiche generalmente denominate "giochi di guerra", consistenti nella simulazione, da parte di persone adulte e, comunque, di età non più infantile, di azioni di combattimento mediante l'utilizzazione di strumenti ad aria compressa o a gas compresso, simili - nell'aspetto - ad armi vere.

Questo tipo di manifestazioni, che pure presentano caratteri di novità rispetto alle attività tipizzate nelle leggi di pubblica sicurezza, possono ricondursi, per più aspetti, a manifestazioni contemplate dallo stesso T.U.L.P.S. o dalla legge penale come attività suscettibili di limitazioni, controlli o divieti, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica.

Ancorché il gioco di guerra simulata, esercitato in luogo pubblico in età non infantile, possa risultare in concreto non idoneo a realizzare, neppure come ipotesi di tentativo, le fattispecie più gravi previste dal codice penale o dalle leggi speciali in materia di armi, materiali d'armamento ed equipaggiamento militare, occorrerà soffermare l'attenzione sulla possibilità che lo stesso possa configurare arbitrarie invasioni di terreni pubblici o privati, o trascendere in danneggiamenti, molestie o disturbo alle persone, tutte condotte variamente punite dalla legge penale, ovvero ancora che lo stesso possa - ipotesi da tenere in massima considerazione - procurare allarme nella cittadinanza e costituire un pericolo anche potenziale per l'ordine pubblico. Indipendentemente dalla persecuzione in sede penale dei reati eventualmente commessi, è specifico dovere delle Autorità di pubblica sicurezza di prevenire le situazioni di pericolo o di allarme attraverso i mezzi consentiti dall'ordinamento.

A tal fine, occorre preliminarmente verificare se si tratti di manifestazioni che ricadono nella disciplina dell'art.18 del T.U.L.P.S., in quella dell'art. 123 del relativo regolamento di esecuzione, o se, diversamente, siano organizzate e gestite in un quadro di pubblico trattenimento, con i caratteri imprenditoriali richiesti dalla sentenza

n.56/1970 della Corte. Costituzionale, nel qual caso gli organizzatori dovranno richiedere la licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S. medesimo.

Nell'una o nell'altra ipotesi e in ogni altra circostanza in cui sia noto lo svolgimento di siffatte manifestazioni, le SS.LL. si avvarranno delle rispettive attribuzioni (non esclusa, se ne ricorrono i presupposti e non si ritiene applicabile più specifica disposizione, quella prevista dall'art.2 del T.U.L.P.S.), affinché non siano consentiti i giochi in parola in circostanze, anche di tempo e di luogo, tali da porre in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica o da comportare turbative per l'ordine pubblico.

Solo nei casi in cui possa ritenersi ragionevolmente escluso qualsiasi pericolo al riguardo, le SS.LL. impartiranno le prescrizioni di volta in volta occorrenti ad evitare ogni residua possibilità di allarme per la popolazione, adottando le misure occorrenti- affinché chiunque sia in grado di cogliere nell'immediatezza le finalità meramente ludiche dell'evento.

A tal fine potrebbe essere prescritto che la zona deputata a tale attività venga opportunamente segnalata a cura degli organizzatori con cartelli, pubblicità preventiva o altro che avverta in maniera inequivocabile della reale natura del gioco che vi si svolge; deve essere, altresì, impedito che i partecipanti ai giochi indossino divise o fregi attualmente in uso alle Forze Armate o di Polizia, nazionali o estere o portino armi o strumenti vietati, anche alla luce dell'art.4, commi secondo e quarto, della legge 18 aprile 1975, n.110.

Resta comunque inteso che i partecipanti alla manifestazione ludico-sportiva potranno utilizzare soltanto gli strumenti "inoffensivi" tra i quali vi sono quelli che non sono stati classificati da questo Ministero fra le armi di cui agli artt.1 e 2 della citata legge n.110 del 1975.

... (omissis) ...